ENTE PARCO DELL'ETNA Nicolosi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 21

ORIGINALE

OGGETTO: Adempimenti art. 7, comma 5, l.28/2/1985 n. 47 ed art. 14 l.r. 17/1994 e successive modifiche ed integrazioni . Immobile abusivo realizzato nel territorio del Comune di Adrano contrada "Scavidda" censito al catasto al Foglio 32 part. 338 (ex 118) e 316. Zona B del Parco dell'Etna- Ditta Stimoli Concetta, Montalto Angelo e Montalto Giuseppa

L'anno duemiladiciassette , il giorno venti del mese di ottobre alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio del Parco, in seduta di seconda convocazione nelle persone dei sigg.:

- 1. Antonietta Maria Mazzaglia Presidente
- 2. Raciti Salvatore Delegato Commissario Città Metropolitana;
- 3. Politi Paolo Delegato Sindaco del Comune di Adrano
- 4. Scuderi Carlo Delegato del Sindaco del Comune di Linguaglossa
- 5. Cosentino Alfio Sindaco del Comune di Milo
- 6. Consoli Marina Delegato del Sindaco del Comune di Pedara
- 7. Roberto Di Bella Delegato del Sindaco del Comune di Ragalna
- 8. Barbagiovanni Salvatore- Sindaco del Comune di Maletto
- 9. Michele Mangione- Sindaco del Comune di Randazzo

ASSENTI

- 1. Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo
- 2. Sindaco del Comune di Biancavilla
- 3. Sindaco del Comune di Bronte
- 4. Sindaco del Comune di Castiglione di Sicilia
- 5. Sindaco del Comune di Giarre
- 6. Sindaco di Sant'Alfio
- 7. Sindaco del Comune di Trecastagni
- 8. Sindaco del Comune di Viagrande
- 9. Sindaco di Zafferana Etnea
- 10. Sindaco del Comune di Belpasso
- 11. Sindaco del Comune di Mascali
- 12. Sindaco del Comune di Santa Maria di Licodia
- 13. Angelo Pulvirenti Sindaco del Comune di Nicolosi

Presenti 09

Assenti 13



Numero legale in seconda convocazione : 1/3 dei componenti del Consiglio (n. 8 componenti presenti)

Scrutatori :Scuderi Carlo, Di Bella Rosario, Consoli Marina

Assume la Presidenza la Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia, Presidente dell'Ente Parco;

Espleta le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Alfio Zappalà,

E' Assente il il Direttore Reggente, Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi,

Sono presenti la Dott.ssa Maria Grazia Torrisi e l'Ing Giuseppe Di Paola, dirigenti dell'Ente per le materie di competenza in trattazione.

La Presidente richiama il proprio intervento di cui alla precedente deliberazione n. 19 premettendo che con il nuovo funzionigramma adottato dalla Direzione, la materia non è più di competenza della Unità Operativa diretta dall'Ing. Di Paola e che sono assenti sia il dirigente che da gennaio è preposto a tale adempimenti,Dott.ssa Grazia Bruno Dirigente U.O. n. 7 che il Direttore Reggente, nello stigmatizzare tali assenze che denotano la mancanza di attenzione nei confronti di argomenti di tale rilevanza ed impatto per la vita dell'Ente, invita comunque il Consiglio a trattare l'argomento, troppo volte rinviato, chiedendo di relazionare all'Ing. Di Paola che comunque conosce l'argomento per essersene occupato fino al gennaio di quest'anno.

Relaziona quindi sull'argomento l'Ing Di Paola, evidenziando in particolare dette opere consistono: "... realizzazione di un <u>fabbricato con due elevazioni fuori terra</u>, in corso di costruzione, avente. Una superficie coperta di mq 56,92, un'altezza media di ml 2,51, un volume, vuoto per pieno, di mc 284,85 ", giusta ingiunzione alla demolizione emessa dal Comune di Adrano n. 151/97 del 23/09/1997.

Chiarisce inoltre l'Ing. Di Paola che in tutti i casi in discussione siamo di fronte ad immobili già acquisiti al patrimonio dell'Ente e già trascritti in favore dell'Ente Parco. L'immobile è in zona B di Parco ed in ogni caso l'utilizzo alternativo dell'edificio comporterebbe interventi di completamento da parte dell'Ente che non appaiono giustificati; L'ing Di paola ricorsa inoltre che sull'argomento a suo tempo intervenne il Comune di Adrano non indicando per gli immobili abusivi all'O.D.G. possibili utilizzi pubblici.

Il delegato del Sindaco di Adrano richiama il proprio intervento di cui alla deliberazione n. 19 sottolineando al differenza tra una posizione tecnica espressa nella nota e la posizione dell'Amministrazione che può essere espressa solo dall'organo politico, richiamando anche le sue dichiarazioni in sede di richiesta di prelievo del punto all'O.D.G. relativo al regolamento per l'utilizzo degli immobili abusivi, preannuncia la propria astensione sull'argomento.

L'ing. Di Paola procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione dell'Ufficio con la quale si proponeva ai sensi dell'art.14 della l.r.17/1994 e dell'art.7 della l.47/1985 e successive modifiche ed integrazioni, per l'opera abusiva in oggetto sopra descritta

- di confermare quanto contenuto nella <u>Relazione-parere tecnico</u> del dirigente dell'U.O.C.3 e del Direttore Reggente, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di dichiarare che per le opere abusivamente realizzate,ed in premessa meglio descritte, <u>non ricorrono</u> le condizioni per cui possa legittimamente emanarsi una delibera dichiarativa dell'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto al ripristino dell'assetto urbanistico violato in cui si possa dichiarare la sussistenza di entrambi i presupposti consistenti nella : assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici.

Atteso che superfluo ai fini della attuale determinazione del Consiglio e comunque preclusivo di eventuali orientamento consiliari per possibili utilizzi pubblici degli immobili abusivi, quanto riportato nel parere tecnico relativamente all'espresso riferimento ai punti base per l'escursionismo già individuati in sede di Decreto Istitutivo e di Piano Territoriale. Tale assunto infatti precluderebbe sempre qualsiasi possibile valutazioni da parte del Consiglio essendo in tal caso le strutture da adibire all'escursionismo già fissate e prestabilite.

La Presidente evidenzia che, come da relazione dell'Ing. Di Paola, nel caso in oggetto trattasi di edificio Abusivo ancora in costruzione l'utilizzo alternativo dell'edificio comporterebbe interventi di completamento da parte dell'Ente che non appaiono giustificati

La Presidente pone quindi in votazione l'approvazione della proposta di delibera relativa a "Adempimenti art. 7, comma 5, l.28/2/1985 n. 47 ed art. 14 l.r. 17/1994 e successive modifiche ed integrazioni . Immobile abusivo realizzato nel territorio del Comune di Adrano contrada "Scavidda" censito al catasto al Foglio 32 part. 338 (ex 118) e 316. Zona B del Parco dell'Etna- Ditta Stimoli Concetta, Montalto Angelo e Montalto Giuseppa"con la precisazione e modifica sopra evidenziata .

La Votazione, a scrutinio palese e con l'assistenza degli scrutatori ha il seguente esito

Presenti e votanti n. 9 Favorevoli n. 8 Astenuti n. 1 (Delegato del Sindaco di Adrano) Contrari nessuno

IL CONSIGLIO

PREMESSO che con nota di trascrizione Nn. 24040/18819 DEL 29/0771998, venivano acquisiti di diritto, gratuitamente, al patrimonio di questo Ente Parco, contro :

Stimoli Concetta nata ad Adrano il 20/07/1928 c.f. STMCCT28L60A056Q

Montalto Angelo nato a Adrano il 15/04/1967 c.f. MNTNGL67D15AO56S

Montalto Giuseppa nata a Catania il 22/06/1965 cf. MNTGPP65H62C351B

ai sensi dell'art.7, comma 4 L.47/1985 e ss.mm.ii. ed art. 14 L.R. 17/1994, i seguenti immobili:

- fabbricato abusivo;
- area di sedime, e terreno di pertinenza in quota parte di proprietà, pari a dieci volte la superficie del fabbricato

CONSIDERATO che dette opere consistono: "... realizzazione di un <u>fabbricato con due elevazioni</u> <u>fuori terra</u>, in corso di costruzione, avente. Una superficie coperta di mq 56,92, un'altezza media di ml

1

2,51, un volume, vuoto per pieno, di mc 284,85 ", giusta ingiunzione alla demolizione emessa dal Comune di Adrano n. 151/97 del 23/09/1997,

PRESO ATTO che l'ufficio non è a conoscenza di Ordinanze di sospensione cautelare del procedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria (TAR o CGA etc...), né della avvenuta presentazione di istanza per la sanatoria delle opere abusive realizzate;

VISTO l'art. 31, DPR 380/2001, commi 5 e 6,(ex art. 7 Legge 28/2/1985 n.47), in base ai quali:

L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali;

Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservazione del vincolo. Tali amministrazioni provvederanno alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso;

VISTO l'art.14 L.R. 31-5-1994 n. 17, in base al quale <u>le opere abusive insistenti nelle zone "A", "B" e "C" di Parco, sono acquisite di diritto al patrimonio dell'ente parco. La deliberazione consiliare che eventualmente dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici è di competenza del Consiglio del <u>Parco.</u> Restano ferme le competenze del sindaco nelle zone "D" del parco.</u>

CONSIDERATO che l'opera in argomento è stata realizzata in <u>zona "B"</u> del Parco dell'Etna, pertanto andrà demolita a cura di questo Ente ed a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione del Consiglio del Parco non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali:

VISTO che con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 108 del 06/09/2006 è stato deliberato, al fine della formulazione della proposta di deliberazione per il Consiglio del Parco, ai sensi dell'art. 14, l. r. n° 17 del 31/5/1994, "...di procedere alla verifica, mediante sopralluogo, dello stato effettivo delle costruzioni abusive in oggetto e solo dopo, sulla base delle effettive risultanze del sopralluogo, procedere, mediante il confronto ed il coinvolgimento dell'amministrazione comunale interessata, alla puntuale verifica, caso per caso e sulla base della effettiva consistenza dell'opera abusiva e dei suoi possibili utilizzi pubblici sia da parte dell'Ente che in convenzione con le amministrazioni locali, ed a predisporre la relativa proposta per il Consiglio in ordine alla dichiarazione di sussistenza o meno del prevalente interesse pubblico alla conservazione delle opere abusive, fermo restando la piena ed esclusiva competenza del consiglio in materia"

CONSIDERATO che per l'immobile in oggetto è stato necessario provvedere all'accatastamento dello stesso e che a tal fine è stato dato incarico ad un tecnico esterno il quale ha provveduto ad eseguire un sopralluogo di verifica dello stato dei luoghi, rilevando quanto segue:

-fabbricato in corso di costruzione, esiste la struttura in blocchi di cemento a due elevazioni, la copertura e due aperture, internamente non esiste la scala di collegamento dei piani, i pavimenti, gli impianti e le finiture;

CONSIDERATO che con il suddetto sopralluogo si ritiene espletato quanto richiesto con la delibera n. 108 del 06/09/2006;

VISTO che con deliberazione del Consiglio del Parco n. 30 dell'11/10/2012, al fine della formulazione della citata dichiarazione ai sensi del comma 5, art, 7 legge 47/85 e ss.mm.ii., per casi similari riguardanti il Comune di Adrano, è stato deliberato di acquisire anche eventuali proposte di utilizzo ai fini d'uso pubblico da parte dell'Amministrazione su cui insiste il fabbricato abusivo;

VISTO che con nota prot. 06/Dir del 16-05-2014 è stata trasmessa alla Segreteria degli Organi del Parco la proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 7. Comma 5, della legge 47/85 e ss.mm.ii.;

VISTO che con nota prot. n. 3613 del 30-07-2015 questo Ente ha richiesto ufficialmente al Sindaco del Comune di Adrano l' acquisizione di eventuali proposte di utilizzo ai fini d'uso pubblico dell'immobile in oggetto da parte dell'amministrazione stessa;. A tutt'oggi non risulta pervenuto riscontro alla citata nota

VISTO che, per casi similari, il Comune di Adrano con nota prot. n. 1907 del 03/03/2014, si è espresso ribadendo quanto stabilito nelle disposizioni normative (art. 31 del DPR 380/01 e art. 14 l.4. 17/94), cioè che la competenza, relativamente alla valutazione sull'eventuale utilizzo del manufatto in oggetto, "...permane in esclusiva a codesto Parco, non rinvenendosi allo stato, per il caso in specie, diverse e/o contrarie disposizioni vigenti in materia."

VISTO con nota prot. 188/2016 del 18-01-2016 questa UOC3 ha trasmesso alla presidenza dell'Ente l'aggiornamento dello "stato dell'arte" relativo alle singole pratiche a suo tempo trasmesse per l'esame da parte del Consiglio per la dichiarazione prevista dall'art.7, comma 5, L.47/85;

VISTO con deliberazione del Consiglio n. 03 del 20/01/2016 è stata richiesta l'integrazione delle proposte di delibere, trasmesse con prot. n. 06/Dir del 16-05-2014, con l'aggiornamento dello stato attuale delle procedure di ogni singola pratica, del parere tecnico e della necessaria documentazione fotografica

CONSIDERATO a tal proposito che la Corte di Cassazione con sentenze specifiche (Corte di Cassazione, Penale, Sez. III, 10/07/2007- Sentenza n. 28499 - ; Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, penale – sentenza n 25824/13) ha evidenziato che "...per quanto attiene la delibera consiliare dichiarativa dell'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto al ripristino dell'assetto urbanistico violato, si è osservato(Sez. III n. 41339, 6 novembre 2008, non massimata) che essa presuppone che tale evenienza sia attuale e non meramente eventuale, non essendo possibile interrompere l'esecuzione penale per un tempo non definito e non prevedibile. Nella stessa occasione, si è precisato che la delibera in questione può ritenersi legittimamente emanata qualora ricorrono le seguenti condizioni: 1) assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi deve essere accertata di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest'ultimo caso l'assenza di contrasto dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo; 2) adozione di una formale deliberazione del Consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti; 3) la dichiarazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc.."

CONSIDERATO nello specifico,trattandosi di costruzione realizzata in zona vincolata- zona "B" di Parco, l'assenza o meno di contrasto con rilevanti interessi ambientali deve essere accertata da questa amministrazione preposta alla tutela del vincolo;

CONSIDERATO che per quanto di competenza di questo Ente, si puntualizza che la previsione dell'art.14 L.R. 31-5-1994 n.17, in base al quale le opere abusive insistenti nelle zone "A", "B" e "C" di Parco, sono acquisite di diritto al patrimonio dell'ente parco, conferma che in dette zone, ai fini urbanistici decadono le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e pertanto gli interessi e la conformità ai fini urbanistici ed ambientali vanno riferite esclusivamente alle competenze dettate dalla normativa vigente attribuibile a questo Ente Parco.

Pertanto

1) <u>l'individuazione dell'assenza o meno di rilevanti interessi urbanistici e ambientali va messa in relazione agli obiettivi e alle specifiche che hanno determinato le condizioni del vincolo ambientale, paesaggistico e idrogeologico che caratterizzano la zona di parco in cui insiste l'opera abusiva, rispettando quanto previsto nella l.r. 98/81 e ss.mm.ii ed in particolare quanto previsto nel Decreto Istitutivo n.37/1987 del Parco dell'Etna, Allegato "A" – parte terza, -"Disciplina delle attività esercitabili in ciascuna zona del territorio delimitato in funzione degli obiettivi da perseguire": che:prevede:</u>

- -punto 3.2., lettera a) <u>nella zona "B" è vietato realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi altra</u> <u>trasformazione urbanistica</u> ed edilizia del territorio, ivi compresa la realizzazione di nuove strade rotabili, piste, piste da sci, impianti di risalita ed elettrodotti;
- punto; 3.3 è. consentita deroga ai divieti previsti nel paragrafo 3.2., e precisamente al <u>divieto di cui</u> al punto a) per le opere funzionali alle attività agricole ammesse nelle aree agricole e per le opere funzionali alla ristrutturazione o, ove necessario, all'ammodernamento delle strade rotabili di accesso alle zone C alto montane e di quelle di collegamento ai punti base per l'escursionismo, con la possibilità di creazione di spazi di sosta per pic-nic ai margini delle strade suddette

VISTA la <u>Relazione-parere tecnico</u>, a firma del dirigente dell'U.O.C.3 e del Direttore Reggente, che si allega alla presente deliberazione;

Sottolineato che

- <u>le opere abusive acquisite</u> a favore di questo Ente sono state realizzate in zona "B" di Parco, nel Comune di Adrano, C.da " Scavidda", censito al catasto al Fg.32, part. 338 (ex 118) e 316, dette opere consistono: "... realizzazione di un <u>fabbricato con due elevazioni fuori terra, in corso di costruzione,</u> avente una superficie coperta di mq 56,92, un'altezza media di ml 2,51, un volume, vuoto per pieno, di mc 284,85 ", giusta ingiunzione alla demolizione emessa dal Comune di Adrano n. 151/97 del 23/09/;
- 1)- relativamente all' assenza o meno di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e ambientali, ,si rileva che le opere abusive sopradescritte, in rapporto alle caratteristiche in termini di consistenza, volumetrica, di tipologia costruttiva e di destinazione specifica dello stato di fatto del singolo corpo di fabbrica in corso di costruzione, non trova giustificazione per l'ordinaria conduzione della superficie colturale, ed ad essa connessa, essendo quest'ultime condizioni indispensabili che hanno determinato l'imposizione del vincolo, e pertanto non presentano le caratteristiche per le attività esercitabili in zona "B" di Parco, previste dal citato Allegato "A" punto 3.3 del D.I. del Parco dell'Etna

RITENUTO di poter condividere quanto espresso nella <u>Relazione-parere tecnico</u>, a firma del dirigente dell'U.O.C.3 e del Direttore Reggente fatto salvo perché superfluo ai fini della attuale determinazione del Consiglio e comunque preclusivo di eventuali orientamento consiliari per possibili utilizzi pubblici degli immobili abusivi, quanto riportato nel parere tecnico relativamente all'espresso riferimento ai punti base per l'escursionismo già individuati in sede di Decreto Istitutivo e di Piano Territoriale.

Richiamato l' esito della votazione per come sopra svoltesi

DELIBERA

ai sensi dell'art.14 della I.r.17/1994 e dell'art.7 della I.47/1985 e successive modifiche ed integrazioni, per l'opera abusiva in oggetto sopra descritta e precisamente "Immobile abusivo realizzato nel territorio del Comune di Adrano contrada "Scavidda" censito al catasto al Foglio 32 part. 338 (ex 118) e 316. Zona B del Parco dell'Etna- Ditta Stimoli Concetta, Montalto Angelo e Montalto Giuseppa di dichiarare che per le opere abusivamente realizzate, ed in premessa meglio descritte, non ricorrono le condizioni per cui possa legittimamente emanarsi una delibera dichiarativa dell'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto al ripristino dell'assetto urbanistico violato in cui si possa dichiarare la sussistenza di entrambi i presupposti consistenti nella: assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici,

INVITA la Direzione a procedere senza indugio agli atti conseguenti rammentando l' incombenza di possibili danni erariali per l'Ente

IL SEGRETARIO Alfio Zappalà	A PRESIDENTE monietta Maria Mazzaglia
Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10 comma 4° l.r. n.71 del 3/10/1995	
	DIRETTORE REGGENTE iziana Flora Lucchesi
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco il giorno festivo e per giorni quindici . Nel periodo suddetto non sono stati prodotti opposizioni o ricorsi.	
Nicolosi, lì	
Il Dia A. Zap	rigente opalà